

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) RUBINO DE RITIS	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO RUBINO DE RITIS

Seduta del 23/04/2026

FATTO

La società ricorrente, cliente non consumatore, contesta all'intermediario le spese di gestione addebitate sul conto corrente acceso nel 2024, deducendo che, in sede di apertura del rapporto, le era stato prospettato un canone fisso "onnicomprensivo" tale da rendere gratuite tutte le operazioni, senza ulteriori costi rispetto al canone stesso.

La ricorrente assume che, in contrasto con tali intese, la banca avrebbe applicato, nel corso del rapporto, spese di gestione per "svariate centinaia di euro per trimestre", chiedendone il rimborso per un importo complessivo pari a euro 2.718,50.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per la pretesa natura consulenziale della domanda e l'incompetenza per materia dell'ABF, sostenendo che il ricorrente mirerebbe, in realtà, a una modifica delle condizioni economiche liberamente pattuite. Nel merito, la banca evidenzia che il contratto di conto corrente sottoscritto dalla società prevede: spese forfetarie di liquidazione trimestrale; un numero massimo di operazioni incluse nel canone; un costo unitario per ciascuna operazione eccedente la soglia delle operazioni incluse. Le spese di gestione contestate deriverebbero dal numero di operazioni effettuate, di gran lunga superiore a quello ricompreso nel canone, e sarebbero state applicate in conformità alle condizioni contrattuali sottoscritte.

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare, ritiene che il ricorso, correttamente riqualificato, non abbia natura meramente consulenziale, in quanto può intendersi volto a verificare la debenza delle spese di gestione applicate alla luce delle condizioni economiche pattuite, e rientri pertanto nell'ambito delle controversie sottoponibili all'ABF in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (e v. Collegio di Bologna, decisione n. 12682/2023).

Le eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario, ivi compresa quella di incompetenza per materia, devono, pertanto, essere disattese, atteso che la domanda non mira a una modifica delle condizioni economiche del rapporto, bensì alla verifica della loro corretta applicazione.

Nel merito, dalla documentazione contrattuale prodotta emerge che il rapporto di conto corrente è regolato da un sistema di costi articolato in: spese forfettarie annue ripartite su base trimestrale; un numero massimo di operazioni incluse nel canone; un onere aggiuntivo, predeterminato, per ciascuna operazione eccedente la soglia delle operazioni incluse. Tale struttura dei costi risulta chiaramente indicata nel documento di sintesi sottoscritto dalla società ricorrente.

Dall'esame degli estratti conto, le spese di gestione contestate risultano riconducibili all'applicazione delle predette condizioni economiche, tenuto conto dell'elevato numero di operazioni registrate sul conto, superiore alla soglia delle operazioni incluse nel canone, con conseguente addebito delle spese di registrazione per le operazioni eccedenti. La ricorrente non contesta specificamente né la sottoscrizione del documento di sintesi, né il contenuto delle condizioni economiche ivi riportate, limitandosi a richiamare generiche rassicurazioni orali circa l'asserita "onnicomprensività" del canone, non suffragate da elementi documentali idonei a smentire il contenuto del contratto.

In mancanza di prova di pattuizioni diverse o più favorevoli rispetto a quelle formalizzate nel documento di sintesi, e considerata la coerenza tra la disciplina contrattuale e gli addebiti effettuati, non emergono profili di illegittimità nell'operato dell'intermediario né ragioni per ritenere indebite le spese di gestione oggetto di contestazione. Ne consegue l'infondatezza della domanda restitutoria proposta dalla società ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE